



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 170 DEL 06/12/2024)

OGGETTO: SCAVALCO D'ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI CALASETTA A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 12 PER N. 12 ORE SETTIMANALI PER MESI TRE A DECORRERE DAL 01/12/2024 SINO AL 28/02/2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sei** del mese di **dicembre** nella sede del Comune alle ore **13:30**, in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente (in videoconferenza)
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Assente

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DANIELE MACCIOTTA

Si da atto che dalle ore 13:32 partecipa in videoconferenza l'Assessore Roberta Serrenti, pertanto la seduta prosegue con sei componenti presenti e votanti.

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 13:35.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale	
Nr. 2566 del 05/12/2024	
Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	SCAVALCO D'ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI CALASETTA A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 12 PER N. 12 ORE SETTIMANALI PER MESI TRE A DECORRERE DAL 01/12/2024 SINO AL 28/02/2025.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che con nota del 20/11/2024 protocollo n. 32275, il Comune di Calasetta (SU) ha inviato espressa richiesta di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa per n. 12 ore settimanali presso il proprio Ente per il dipendente iscritto nei ruoli del Comune di Sant'Antioco, matricola n. 12, in applicazione dell'istituto dello "scavalco di eccedenza" ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., con decorrenza dal giorno 01/12/2024 e sino al 28/02/2025;

Richiamati:

1. l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
2. l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
3. l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
4. l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, in cui si stabilisce che " i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza" (c.d. Scavalco di Eccedenza), al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente richiedente;

5. il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, secondo il quale "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale", specificando che l'utilizzo di cui al comma 557 consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 448/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

Rilevato che la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i., altrimenti nota come "scavalco di eccedenza", rappresenta la possibilità di avvalersi, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, della prestazione lavorativa del dipendente di un altro ente locale nel limite massimo delle 12 ore settimanali eccedenti le 36 previste ordinariamente, e comunque entro il tetto massimo consentito delle 48 ore mensili complessive;

Considerato che l'istituto in oggetto è uno strumento abbastanza diffuso, soprattutto tra i comuni più piccoli nonché tra i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni, anch'essi ricompresi dalla fonte legale nel novero degli enti interessati, in quanto offre la possibilità di utilizzare la professionalità di un dipendente già formato e di contenere la spesa entro un numero limitato di ore settimanali, compatibilmente con le risorse disponibili, sopperendo così alla carenza di personale e alle difficoltà nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Atteso che l'istituto dello scavalco di eccedenza, disciplinato dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni locali che entro i limiti fissati dalla legge, si avvalgono di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

Considerato che l'attivazione dell'istituto non prevede la stipulazione di alcuna convenzione tra i due enti interessati, in quanto, così come precisato dalla deliberazione n. 149/2023 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, lo scavalco di eccedenza, "a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022", non implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti, ma lo svolgimento di due prestazioni lavorative distinte con la costituzione di un ulteriore rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Ente richiedente, in aggiunta al rapporto di lavoro in essere con l'Ente di appartenenza del dipendente;

Precisato che l'istituto in oggetto può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto massimo delle 12 ore settimanali per un massimo di 48 ore mensili;

Considerato che l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

della legge n. 311/2004 e s.m.i., avviene sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, si impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Preso atto infine che tra l'Ente richiedente lo scavalco d'eccedenza e il dipendente incaricato, si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ulteriore rispetto a quello che il dipendente già conduce con l'Ente di provenienza, formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali e contenuto entro le 12 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo delle 48 ore complessive tra i due Enti coinvolti;

Dato atto che il dipendente interessato, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Calasetta attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004 e ss.mm.ii;

Atteso che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Rilevato che il Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, con nota acquisita agli atti dell'Ufficio Risorse Umane in data 03/12/2024, protocollo n. 33327, ha rilasciato in favore del dipendente a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nell'Area degli istruttori ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, nel profilo di Istruttore Amministrativo, il nulla osta a prestare attività lavorativa presso il Comune di Calasetta per n. 12 ore settimanali con decorrenza dal 01/12/2024 al 28/02/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso l'Ente di appartenenza e a condizione che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso questo Ente;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Calasetta, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente matricola n. 25, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., oltre l'orario d'obbligo e nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Vista la deliberazione della G.C. n. 23 del 14/02/2024 con la quale è stato approvato il PEG anno 2024, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 72 del 31/05/2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente matricola n. 12, iscritto nei ruoli dell'Ente con profilo di Istruttore Amministrativo, inquadrato nell'area professionale degli istruttori ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Calasetta per n. 12 ore settimanali con decorrenza dal 01/12/2024 al 28/02/2025, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso questa Amministrazione e che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso l'Ente di provenienza o con le esigenze di servizio di quest'ultimo, così come disposto dal succitato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente dell'Ente;
3. Di dare atto che il Comune di Calasetta provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al dipendente autorizzato dal Comune di Sant'Antioco, per l'attività svolta presso il proprio Ente, proporzionalmente alle ore di impiego settimanale indicate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale alla base del rapporto tra il dipendente autorizzato e l'Ente utilizzatore;
4. Di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Calasetta per i relativi adempimenti di competenza, oltre che al dipendente interessato;
6. Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

redattore: ALESSANDRA BUSONERA

Il Responsabile del Settore

BEATRICE LAI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA